



VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

N. 10

**“ATTUAZIONE DELL’ART.43, LEGGE N. 449/97.
APPROVAZIONE CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE LA MATERIA”**

AREA MEDICA

[Handwritten signatures in blue ink, including names like 'VILFPL' and 'SASSI']



VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ART.43, LEGGE N. 449/97. APPROVAZIONE CONTENUTO DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA MATERIA.

- Le parti avuto riguardo a quanto stabilito all'art. 43 della legge 449/97, prendono formalmente atto del suo contenuto ed in particolare di quanto riportato ai commi 1, 3 e 5;
- Prendono altresì atto che le disposizioni ivi recate da un lato offrono all'Azienda una serie di strumenti per rendere maggiormente economica ed efficace la gestione delle attività creando al contempo sinergie di notevole importanza fra soggetti pubblici e privati, dall'altro offrono ai dirigenti coinvolti nelle progettualità ivi previste ulteriori opportunità per valorizzare la propria professionalità ampliandone l'orizzonte;
- Ritengono pertanto, dopo approfondito confronto sul tema, di approvare l'allegato schema di Regolamento (allegato 1), il quale disciplina le modalità di attuazione di quanto prevede il suddetto articolo di legge;
- Le parti danno infine atto che il contenuto del suddetto Regolamento è stato oggetto di approvazione anche al tavolo delle OO.SS. dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa in data 09/05/2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Sanitario
(Dott. Pier Paolo Benetollo)

Il Direttore del Servizio Personale
(Dott. Igino Eleopra)

Il Direttore Direzione Medica Ospedaliera
(Dott.ssa Giovanna Ghirlanda)

per le OO.SS.

ANAAO ASSOMED

CIMO ASMD

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

FESMED

FASSID

AAROI EMAC

CGIL FP

FEDERAZIONE CISL MEDICI

F.V.M.

UIL FPL

Per la Delegazione Universitaria

Verona,

22 DIC. 2014⁹



ALLEGATO N. 1

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA VERONA
APPLICAZIONE DELL'ART. 43 LEGGE N. 449/97
REGOLAMENTO**

[Handwritten signatures in blue and black ink]



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 DELLA LEGGE N. 449/97

(legge finanziaria 1998) commi 1 - 3 - 5

PREMESSE

Richiamate le disposizioni contenute nell'art. 43 - 1°, 3° e 5° comma - della legge n. 449/97, ai sensi delle quali:

▪ **comma 1**

"Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile"

▪ **comma 3**

"Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

▪ **comma 5**

"A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio: le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto....omissis....."

Richiamati, altresì:

- l'art. 4, comma 2, lettera B) punto 2) del CCNL/2000 della Dirigenza medica e veterinaria della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa;
- l'art. 4 - 2° comma, punto II, lettera a) - del CCNL 7.04.99 del personale del Comparto, ove si prevede, tra le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, l'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la nota esplicativa prot. n. 5192 del 25.05.2002 con cui l'ARAN, al punto 9), rispetto ad un quesito posto sulla disapplicazione dell'art. 27 del DPR n. 270/87 relativo alle convenzioni per prestazioni di consulenza, ha esplicitato quanto segue:

"La disapplicazione dell'istituto previsto dall'art. 27 del DPR n. 270/87, che non ne consente l'ultrattività, è stata possibile in quanto le previsioni di tale disposizione sono state sostituite da"



quelle contenute nell'art. 43 della legge n. 449/97, recepite dall'art. 4, comma 2, punto II, lettera a) del CCNL/99. L'art. 43 permette l'incremento dei fondi di produttività dei dipendenti con il ricorso ad una pluralità di soluzioni, tra le quali, al comma 3, è prevista anche la possibilità per l'Azienda di stipulare convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, a titolo oneroso, con soggetti pubblici o privati, attività da svolgere con il ricorso al proprio personale.....omissis....."

Considerato che all'Azienda vengono spesso richieste consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, da parte di soggetti pubblici o privati che se ne assumono gli oneri, essendo presenti all'interno dell'Azienda, potenzialità professionali e conoscenze specifiche che tali soggetti ritengono utili ed apprezzabili per obiettivi propri ma non contrastanti o concorrenziali con le finalità istituzionali dell'Azienda;

Rilevata la necessità di procedere ad una regolamentazione generale della materia, che tenga comunque conto di atti regolamentari già adottati in precedenza dall'Azienda su materie specifiche che rientrano nel quadro generale dell'Art. 43 della legge n. 449/97, e dei quali pertanto si dovrà tenere conto armonizzandone i contenuti; ci si riferisce, in particolare, alla regolamentazione in materia di libera professione individuale o di equipe del personale dirigente dell'Area Medica e Sanitaria e dell'attività di supporto alla stessa e a quella di consulenza, normate dagli art. 54 e seguenti dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali Medica e SPTA 8.6.2000.

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

DISCIPLINA

come segue l'applicazione dell'art. 43 della L. 449/97, nonché le modalità operative di gestione delle prestazioni riconducibili alla medesima norma:

Art. 1

Campo di applicazione

1. L'Azienda può stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi pubblici o privati tendenti a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi, purché le attività richieste rivestano un interesse anche per l'Azienda, fatta salva la convenienza economica. In ogni caso le attività o i servizi richiesti devono escludere forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
2. Il presente regolamento può trovare applicazione per richieste provenienti da strutture pubbliche e private, per prestazioni di tipo sanitario e non sanitario, eseguibili all'interno o all'esterno dell'Azienda.

Art. 2

Esclusioni

1. Tutte le attività che rientrano nella contrattazione di budget istituzionale.
2. Le sperimentazioni cliniche già normate da specifica regolamentazione.
3. E' da ritenersi, altresì, esclusa ogni altra attività già specificatamente e compiutamente disciplinata da disposizioni contrattuali o legislative.



Art.3

Principali tipologie di attività art. 43 legge n. 449/97

1. Pur non ritenendo esaustiva la seguente elencazione, si indicano le tipologie maggiormente richieste ed erogabili nell'ambito della presente regolamentazione:
 - a) consulenze professionali (sia sanitarie che non sanitarie, svolte sia fuori che dentro l'Azienda), intendendo per tali:
 - tutte le attività consulenziali tendenti ad ottenere pareri, relazioni, valutazioni, su materie di cui vi sia esperienza professionale specifica in azienda e svolte sia in forma individuale che di equipe.
 - corsi di aggiornamento/formazione per terzi, pubblici e privati, escluse le Aziende del S.S.N.
 - b) elaborazioni statistiche o studi, ricerche su casi clinici o farmaci non inerenti una sperimentazione clinica, inserite o meno in progettualità;
 - c) tutte le attività non rientranti tra quelle istituzionalmente previste come "mission" dell'azienda ma erogabili in quanto non in contrasto o concorrenza con i fini dell'Azienda ed espressione di professionalità aziendali e di richiesta da parte del mercato.

Art. 4

Contenuti della richiesta di prestazioni

1. La richiesta di prestazioni proveniente da Enti terzi pubblici o privati, così come indicato nell'art. 1, deve pervenire alla Direzione Aziendale che ne valuta i contenuti e decide se l'erogazione può essere effettuata nei termini previsti dal presente regolamento.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) una breve relazione descrittiva delle finalità;
 - b) il tipo di attività;
 - c) la durata;
 - d) la quantificazione economica dell'offerta;
 - e) la tipologia del personale da coinvolgere.
3. L'Azienda si impegna a concludere l'istruttoria e dare risposta al richiedente entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta, fatti salvi eventuali particolari progetti per i quali si renda necessario un maggior tempo di valutazione, circostanza che, comunque, dovrà essere resa nota al richiedente.

Art. 5

Personale coinvolto nell'erogazione delle prestazioni

1. L'individuazione del personale coinvolto è effettuata sulla base delle condizioni ed i criteri correlati alla funzionalità del profilo rivestito e della preparazione professionale acquisita da ciascun operatore. Il coinvolgimento del personale nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente regolamento avviene su base volontaria. La mancata adesione non costituisce elemento per la valutazione individuale.



2. Qualora la richiesta prevedesse l'individuazione nominativa di un singolo professionista per l'erogazione della prestazione, dovrà essere tenuto presente quanto segue:
 - a) il richiedente deve dettagliatamente motivare la richiesta della scelta;
 - b) la Direzione competente deve effettuare una verifica interna sui volumi complessivi istituzionali e individuali dell'attività libero professionale o di supporto o di altre attività aggiuntive assegnate rispetto agli impegni istituzionali.
3. L'Amministrazione provvederà altresì a stabilire se l'attività richiesta debba essere svolta dal personale coinvolto dentro o fuori l'orario di servizio, previo assenso degli interessati.

Art. 6 Tariffe

- 1) La tariffa è indicata nella proposta dell'Ente terzo in favore del quale la prestazione viene effettuata, a seguito di accordi preliminari intervenuti con l'Amministrazione.
- 2) In ogni caso la tariffa deve essere completamente remunerativa dei costi sostenuti dall'Azienda e consentire un utile/margine (ricavo netto).
- 3) Si stabilisce, comunque, che l'utile/margine (ricavo netto) di cui all'art. 43 sia fissato almeno nel 20% della tariffa.

Art. 7 Destinazione dell'utile/margine (ricavo netto)

- 1) L'utile/margine (ricavo netto) aziendale, così come determinato dall'art. 6 del presente regolamento, è ripartito secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, della legge 449/97 come segue:
 - a) il 50% dell'utile/margine (ricavo netto) si costituisce come economia di bilancio dell'AOUI;
 - b) il restante 50% si costituisce ad incremento delle risorse relative all'incentivazione della produttività per il miglioramento dei servizi per il personale del Comparto ed alla retribuzione di risultato per il personale della Dirigenza Medica e SPTA;
 - Dal 33 al 60 % delle risorse di cui alla lettera b) verrà destinato ai dipendenti coinvolti direttamente nella progettualità, ex art. 43, Legge 449/97, qualora questi prestino la loro attività **in orario di servizio**;
 - La restante percentuale delle risorse di cui alla lettera b) verrà impiegato dall'Amministrazione per la realizzazione di progettualità rivolte all'abbattimento delle liste di attesa (con la partecipazione dei dipendenti fuori orario di servizio) o comunque al miglioramento delle performance aziendali, secondo modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative;
 - Qualora, invece, l'attività sia svolta in favore dei terzi richiedenti **fuori orario di servizio**, l'intero ammontare delle risorse di cui alla lettera b) sarà distribuito al personale coinvolto in via diretta a titolo di incentivazione alla produttività/retribuzione di risultato.
 - Previa intesa con le Organizzazioni Sindacali, resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di fissare percentuali diverse di distribuzione delle quote di cui alla lettera b) qualora la particolare natura e importanza delle collaborazioni di cui al precedente art. 4 lo richiedano.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Art. 8
Osservatorio

- 1) L'introduzione di un'ulteriore opportunità per i professionisti di eseguire attività remunerative, oltre a quelle istituzionalmente e ordinariamente previste dal rapporto di lavoro dipendente (libera professione ed attività di supporto alla libera professione, attività aggiuntiva di cui ai rispettivi artt. 55 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 delle due arce della dirigenza e di cui all'art. 1 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1, relativo all'orario aggiuntivo per il personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica), inducono alla necessità di monitorare l'andamento dell'insieme delle attività.
- 2) Si costituiscono due Osservatori distinti. Uno relativo alle attività oltre l'orario di servizio istituzionale espletate da dipendenti afferenti alle categorie/livelli, ed uno per quelle espletate dai dipendenti afferenti la Dirigenza.
- 3) Le finalità di detti Osservatori sono:
 - monitorare la correttezza delle procedure di accesso e svolgimento delle attività in riferimento ai regolamenti emanati per la gestione delle stesse;
 - studiare misure e correttivi da proporre all'Azienda per garantire maggiore equità distributiva possibile anche in relazione ai singoli elementi che costituiscono il sistema premiante;
 - monitorare le informazioni inerenti le attività in argomento per renderle trasparenti e comunicabili a tutti i professionisti;
 - monitorare l'andamento e l'impiego del fondo di cui al comma 2 del precedente articolo.
- 4) I compiti specifici dovranno essere individuati all'interno di ciascun Osservatorio, tenendo conto delle specificità dei diversi contratti di lavoro.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]